

COMUNE DI MARCON (VE) - REGOLAMENTO COMUNALE

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 19/02/2013 “Adozione di modifiche al piano comunale di classificazione acustica” ed approvato con modifiche con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 24/06/2013

Redazione:
Comune di Marcon (VE)
Settore uso ed assetto del Territorio

Revisione: Reg ACU Rev luglio 2013-09-26

**COMUNE DI MARCON (VE) - REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dei D.P.C.M. 1/3/91 e 14/11/1997, dell'art.6 della Legge 447/95 e della Legge Regionale 21/99.

2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, e attività rumorose e scomode (macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, ...) cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P. ed il regolamento comunale di Polizia Urbana.

**TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE
A CARATTERE TEMPORANEO**

ART.2 - DEFINIZIONI

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

**Sezione 1
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

ART. 3 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non

considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

2. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART.4 - ORARI

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di sopra dei livelli di zona, è consentita per cantieri di piccole dimensioni e per una durata limitata continuativa di 10 giorni, nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

ART.5 - LIMITI MASSIMI

1. Il limite assoluto da non superare (Leq) è 70 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite in deroga si intende fissato in facciata delle abitazioni abitazioni più prossime alle sorgenti sonore presenti nelle aree in cui vengono esercitate le attività.

2. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite in deroga di 60 dBA a finestre chiuse.

3. I limiti assoluti in deroga di cui al presente articolo si intendono come livello equivalente calcolato su un periodo temporale di 30 minuti.

ART. 6 EMERGENZE

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

ART. 7 MODALITÀ' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze;
2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il Responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti e/o operare al di fuori degli orari indicati nel regolamento, dovrà indirizzare all'Amministrazione Comunale specifica domanda di attestazione di autorizzazione in deroga, secondo lo schema riportato all'art. 15 comma 1, nel termine di almeno 45 giorni prima della data di avvio delle lavorazioni rumorose, allegando una relazione di previsione del clima acustico redatta da tecnico competente in materia, e copia del pagamento dei diritti di segreteria e del versamento per ottenere il parere ARPAV se oneroso.
3. Il Comune, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo e visto il parere dell'ARPAV, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 14, per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al presente articolo relative ad attività da svolgere nel periodo tra il primo giorno di febbraio e l'ultimo di luglio di ciascun anno valgono le seguenti precauzioni. Qualora l'attività venga svolta esternamente al sito Natura 2000 SIC e ZPS IT3250016 "Cave di Gaggio" fino alla distanza di 1000 m dal confine del sito (e della Cava Angioletti), nella valutazione previsionale del clima acustico si deve considerare come potenziale ricettore anche il confine del sito Natura 2000 e della Cava Angioletti, di modo che nel punto più prossimale del perimetro, con o senza precauzioni progettuali (es. apposizione barriere fonoassorbenti), il cantiere non generi rumori che superino il valore limite assoluto di immissione di 40 Leq in dB (A), tanto in orario diurno quanto in orario notturno; il rispetto di detto limite dovrà essere comprovato da relazione di previsione del clima acustico redatta da tecnico abilitato che consideri entrambi i nuclei del sito Natura 2000 (e la Cava Angioletti) come ricettori sensibili.
5. Per i cantieri che si attivino entro una distanza di 300 m dal sito Natura 2000 SIC e ZPS IT3250016 "Cave di Gaggio" e dalla Cava Angioletti, nel periodo compreso tra il primo giorno di agosto e l'ultimo di gennaio dell'anno successivo, e che abbiano cadenza periodica (anche annuale) possono essere concesse deroghe ai limiti della zonizzazione acustica del territorio comunale solo previa presentazione di una Valutazione di incidenza.

Sezione 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

ART.8 - DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.
2. Le attività rumorose a carattere temporaneo sotto indicate sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale, e sono suddivise in 7 categorie:

| |
|---|
| Categoria 1- CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO (ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi) |
| Categoria 2 -CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO strutture non dedicate agli spettacoli, palazzetto dello sport) |
| Categoria 3 - CONCERTI ALL'APERTO o AL CHIUSO ad es. nei chioschi estivi |
| Categoria 4 -Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e Intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc. |
| Categoria 5 -Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e Intrattenimenti musicali non esercitati a supporto di attività principale ad es. presso bar, gelaterie, ristoranti, ecc. |
| Categoria 6 - Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. se con concerti importanti da valutare insieme a cat. 1 |
| Categoria 7 -Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro di breve durata e coinvolgenti un numero limitato di persone con balere, dibattiti, luna park, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, ecc. se con concerti importanti da valutare insieme a cat. 1 |

3. Essendo considerate attività rumorose a carattere temporaneo e come tali potendo usufruire della

deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi non devono superare le 15 giornate nell'arco di un anno solare.

ART. 9 - LOCALIZZAZIONE

1. Le manifestazioni di cui all'art. 8 commi 1 e 2 dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a della Legge 447/95 individuate nelle Tavole di Classificazione Acustica adottate dal Comune:

| Area n° | Denominazione | Area n° | Denominazione | Area n° | Denominazione |
|---------|-------------------------------------|---------|---|---------|--|
| 1 | Piazzetta in Viale della Repubblica | 7 | Via Della Cultura | 13 | Parcheggi degli impianti sportivi in Via Dello Sport |
| 2 | Chiesa Nuova di Marcon | 8 | Piazza Mercato | 14 | Marcon-impianti sportivi in Via Dello Sport |
| 3 | P.zza Donatori | 9 | Parrocchiale Marcon | 15 | Gaggio-area sportiva in Via Fermi |
| 4 | Centro Civico | 10 | P.za IV Novembre | 16 | San Liberale area sportiva con accesso da via Zuccarello |
| 5 | Centro Culturale De Andrè | 11 | Parrocchiale Gaggio e tratto Via Mattei | | |
| 6 | Viale San Marco (tratto) | 12 | Parrocchiale San Liberale e tratto di V.le Don Sturzo | | |

2. Le aree possono essere modificate mediante Atto deliberativo del competente organo Comunale che prenda atto di vincoli a uso pubblico o cessione all'Amministrazione Comunale di aree o piazze dichiaratamente da adibire a manifestazioni.

3. Le attività di cui all'art. 8 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

ART.10 - LIMITI ED ORARI

1. Alle manifestazioni che comportano attività rumorose temporanee di cui agli artt. 8 commi 1 e 2 vengono concesse le deroghe ai limiti di zonizzazione acustica indicate nel presente articolo:

- limite orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 24.00 (comprende anche le attività di Soundcheck);
- limite di 65 dBA da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non si applica il criterio differenziale. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).
- afflusso di persone (ovvero presenza contemporanea) o capienza fino alle 1000 unità;
- durata prevista non superiore ai 3 giorni.

2. Le deroghe sopra indicate sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

3. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo 90 dBA come livello equivalente calcolato sul periodo di durata dell'evento (concerto/ballo/musica dal vivo).

4. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui realizza la manifestazione, si considera il limite di 65 dB(A), all'interno dei locali dove si svolge la manifestazione.

5. Per le misure dovrà essere utilizzata strumentazione moderna ed a norma. La realizzazione della manifestazione è consentita previa verifica del rispetto degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare o della documentazione tecnica attestante la realizzazione dell'edificio a norma per quanto riguarda i requisiti acustici. Per gli edifici sprovvisti dei suddetti requisiti dovranno essere indicate nella relazione di previsione dell'impatto acustico gli accorgimenti da porre in essere per minimizzare la propagazione del rumore attraverso le partizioni interne alle altre unità immobiliari poste all'interno dello stesso fabbricato.

6. L'ufficio comunale competente si riserva di richiedere la documentazione attestante la verifica di cui sopra e di impartire prescrizioni atte a moderare la rumorosità dell'evento.

7. La verifica fonometrica del rispetto dei valori limite di cui al comma 1 del presente articolo, misurati presso i ricettori, dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere tutti i fenomeni acustici e le diverse sorgenti impiegate, o attivate, per la manifestazione, nelle differenti condizioni d'esercizio; in ogni caso, il tempo di misura per ognuno dei fenomeni e sorgenti sonore, dovrà essere uguale o maggiore a 10 minuti. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, secondo quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

ART.11 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Lo svolgimento nel territorio comunale di attività ricomprese nell'art. 8 deve essere esercitato nelle aree indicate nell'art. 9, nel rispetto dei limiti ed orari indicati all'art. 10.

2. Per usufruire delle deroghe di cui all'art. 10 il richiedente deve inviare una comunicazione per attività rumorosa utilizzando la modulistica di cui all'art. 15 comma 2, da inviare all'Amministrazione comunale nel termine di 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, allegando una relazione di previsione del clima acustico redatta da tecnico competente in materia.

3. Sono fatti salvi gli adempimenti in materia di sicurezza, igiene e pubblici spettacoli.

4. Non è possibile concedere ulteriori deroghe nel caso in cui la durata della singola attività rumorosa a carattere temporaneo - manifestazione in luogo pubblico od aperto al pubblico, festa popolari ed assimilabile superi quanto di seguito indicato:

| Aree identificate nelle Tavole 1/A e 1/B (art. 9 del presente Regolamento) | Numero massimo di giorni con attivazione di sorgenti sonore (anche non consecutivi) all'interno della medesima manifestazione | Numero massimo annuo di giorni di attivazione di sorgenti sonore per ciascuna area identificata nelle Tavole 1/A e 1/B (art. 9 del presente Regolamento) |
|--|---|--|
| n° 1-2-3-4-5-6-7 | 5 | 15 |
| n° 8-9-10-11-12 | 10 | 30 |
| n° 13-14-15-16 | 15 | 45 |

5. L'ufficio comunale competente tiene conto del numero annuo di giorni per ciascuna area identificata nelle Tavole 1/A e 1/B (art. 9 del presente regolamento) e qualora una comunicazione o richiesta di autorizzazione per attività rumorosa comporti il superamento di tale limite, avvisa il richiedente dell'impossibilità di concedere ulteriori deroghe nel corso dell'anno solare corrente.

6. Lo svolgimento nel territorio comunale di attività rumorose a carattere temporaneo di cui all'art. 8 commi 1 e 2:

- che abbia durata uguale o superiore ai 4 giorni;
- oppure qualora sia svolta in diversi orari rispetto a quelli indicati all'art. 10;
- oppure qualora si superino uno o più parametri per i quali sono concesse le deroghe indicate all'art. 10;

necessita di richiesta da inviare all'Amministrazione Comunale, nel termine di 45 gg. prima dell'inizio della manifestazione, di una attestazione di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica. Le attività di cui all'art. 8 comma 3 necessitano di preventiva richiesta di autorizzazione.

7. La richiesta di attestazione dell'autorizzazione in deroga deve essere redatta da soggetto avente potere di rappresentanza della ditta/società/associazione che organizza/gestisce la manifestazione, utilizzando la modulistica di cui all'art. 15 comma 3, allegando una relazione di previsione del clima acustico redatta da tecnico competente in materia, e copia del pagamento dei diritti di segreteria e del versamento per ottenere il parere ARPAV, se oneroso.

8. Nel caso di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, che usufruiscono della deroga, la richiesta di attestazione dell'autorizzazione in deroga deve essere redatta e sottoscritta dal Responsabile del Settore Comunale che organizza la manifestazione.

9. La richiesta di attestazione dell'autorizzazione in deroga deve contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni previste compresa la redazione di una documentazione di impatto acustico descrittiva dell'attività rumorosa e dei suoi possibili impatti sui ricettori, redatta da un tecnico competente in acustica.

10. L'assenza, nella richiesta di attestazione dell'autorizzazione in deroga, anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni richieste, comporta il rigetto dell'istanza e pertanto l'attività non potrà considerarsi autorizzata.

11. Copia della richiesta di attestazione dell'autorizzazione in deroga presentata, munita del timbro di ricevimento, deve essere custodita presso la sede della manifestazione ed esibita agli organi di controllo.

12. Il Responsabile del Settore comunale competente, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo e dell'ARPAV, può attestare l'autorizzazione in deroga a quanto stabilito nel presente Regolamento, e potrà comunque imporre delle ulteriori prescrizioni.

13. Non possono essere concesse ulteriori deroghe qualora la durata massima della singola manifestazione o il numero massimo annuo di giorni per area identificata nelle Tavole 1/A e 1/B (art. 9 del presente Regolamento) superi quanto stabilito al comma 4 del presente articolo.

14. L'attestazione di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere ritirata entro 15 giorni dal rilascio; trascorso tale termine senza che l'atto sia stato ritirato, l'autorizzazione decade nella sua validità e l'attività non può considerarsi autorizzata. L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere conservata presso la sede della manifestazione ed esibita alle autorità di controllo.

15. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 14, per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al presente articolo relative ad attività da svolgere nel periodo tra il primo giorno di febbraio e l'ultimo di luglio di ciascun anno valgono le seguenti precauzioni. Qualora l'attività venga svolta esternamente al sito Natura 2000 SIC e ZPS IT3250016 "Cave di Gaggio" fino alla distanza di **1000 m** dal confine del sito (e della Cava Angioletti), nella valutazione previsionale di impatto acustico si deve considerare come potenziale ricettore anche il confine del sito Natura 2000 e della Cava Angioletti, di modo che nel punto più prossimale del perimetro, con o senza precauzioni progettuali (es. apposizione barriere fonoassorbenti), la manifestazione (festa popolare o assimilabili) non generi rumori che superino il valore limite assoluto di immissione ed emissione di 40 Leq in dB(A), tanto in orario diurno quanto in orario notturno; il rispetto di detto limite dovrà essere comprovato da relazione di previsione dell'impatto acustico redatta da tecnico abilitato che consideri entrambi i nuclei del sito Natura 2000 (e la Cava Angioletti) come ricettori sensibili. Solo per le attività pirotecniche, il rispetto del valore limite assoluto di immissione ed emissione di 40 Leq in dB(A) al confine del sito Natura 2000 e della Cava Angioletti, dovrà essere sempre e comunque certificato da relazione di previsione dell'impatto acustico indipendentemente dalla distanza dal sito Natura 2000.

16. Per manifestazioni (feste popolari ed assimilabili) che si svolgano in aree poste entro una distanza di

300 m dal sito Natura 2000 SIC e ZPS IT3250016 “Cave di Gaggio” e dalla Cava Angioletti, nel periodo compreso tra i mesi di agosto fino al mese di gennaio dell’anno successivo, e che abbiano cadenza periodica (anche annuale) possono essere concesse deroghe ai limiti della zonizzazione acustica del territorio comunale solo previa presentazione di una Valutazione di incidenza.

TITOLO III

SISTEMA SANZIONATORIO, MODULISTICA E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 - SANZIONI

Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all’interno ed all’esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d’esercizio fino all’avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Si applicano le sanzioni di cui alla LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254) e successive modificazioni e della Legge regionale Veneto 21/99 e s.m.i

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall’art. 650 C.P. per l’inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall’autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART.13 - MISURAZIONI E CONTROLLI

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti. L’attività di controllo è demandata alla sezione provinciale dell’A.R.P.A.V. ed al Corpo di Polizia Locale.

2. Per le misurazioni dovrà essere utilizzata strumentazione moderna ed a norma.

ART. 14 – NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento si sostituisce al precedente Regolamento locale relativo alla stessa materia, che si intende espressamente abrogato.

2. Fino all’aggiornamento ed adeguamento cartografico della zonizzazione acustica del territorio comunale, in esito alla Valutazione di incidenza ambientale del Piano di zonizzazione acustica comunale sul sito Natura 2000 SIC e ZPS IT3250016 “Cave di Gaggio” vi è divieto assoluto nell’ Oasi Cave

Gaggio Nord di svolgere attività rumorose in deroga ai limiti di Zonizzazione acustica-Classe I nel periodo compreso tra il primo giorno di febbraio e l'ultimo di luglio di ciascun anno, per tutelare la fauna protetta. Deroghe potranno essere concesse solo in caso dichiarato di emergenza e di pubblica utilità, adottando le adeguate cautele.

ART. 15 – MODULISTICA DA UTILIZZARE

(pagina seguente)

Art. 15 Comma 1 (Cantieri)

**DOMANDA DI ATTESTAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO
ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

carta legale
o marca
da bollo di valore
vigente

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
MARCON

Il sottoscritto _____
in qualità di (legale rapp.te o titolare o altro specificare) _____
della ditta _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax, mail, PEC) _____

Tecnico competente in acustica incaricato: nominativo _____
indirizzo _____ cell/tel _____
mail /web _____
indirizzo posta elettronica certificata _____

CHIEDE

Il rilascio di attestazione per autorizzazione di attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____
suscettibile di superare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale. Per tale motivo ne richiede la deroga. L'attività è
da effettuarsi in _____, via _____ n. _____ nei giorni dal
_____ al _____
e negli orari _____
in deroga agli orari e limiti stabiliti nei Regolamenti Comunali, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver acquisito l'autorizzazione da parte del proprietario degli immobili e si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, dei Regolamenti Comunali ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione comunale.

Inizio lavori cantiere presentato in data _____ protocollo _____

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti o più prossimi alle sorgenti, utilizzati da persone o comunità;
- 2) Relazione tecnico-descrittiva riguardante: ricettori, sulle sorgenti sonore, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- 3) Autorizzazione a realizzare l'attività da parte del proprietario degli immobili.

In fede. data _____ firma _____

Art. 15 Comma 2 (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
MARCON

| |
|--|
| carta legale o marca da bollo di valore vigente |
|--|

Il sottoscritto _____
in qualità di legale rapp.te o titolare o altro (specif.) _____
della manifestazione o ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice) _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax, mail, PEC) _____

Tecnico competente in acustica incaricato: nominativo _____
indirizzo _____ cell/tel _____
mail /web _____
indirizzo posta elettronica certificata _____

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____ via _____ n. _____
si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in _____

Si dichiara che all'interno della manifestazione/attività i giorni in cui saranno attivate sorgenti sonore per cui si chiede la deroga ai limiti/orari di cui alla zonizzazione acustica sono i seguenti _____

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver acquisito l'autorizzazione da parte del proprietario degli immobili e si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nei Regolamenti Comunali.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti e/o prossimi alle sorgenti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva riguardante: ricettori, sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____ firma _____

Art. 15 Comma 3 (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ RUMOROSA
TEMPORANEA**

| |
|---|
| carta legale o marca da bollo di valore vigente |
|---|

AL SINDACO
DEL COMUNE DI MARCON

Il sottoscritto _____
in qualità di legale rapp.te o titolare o altro (specif.) _____
della manifestazione o ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice) _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax, mail, PEC) _____

Tecnico competente in acustica incaricato: nominativo _____
indirizzo _____ cell/tel _____
mail /web _____
indirizzo posta elettronica certificata _____

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, il rilascio della attestazione per autorizzazione di deroga per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

Si dichiara che all'interno della manifestazione/attività i giorni in cui saranno attivate sorgenti sonore per cui si chiede la deroga ai limiti/orari di cui alla zonizzazione acustica sono i seguenti _____

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver acquisito l'autorizzazione da parte del proprietario degli immobili e si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti e/o più prossimi alle sorgenti sonore, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva riguardante: ricettori, sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza

sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede. data _____ firma _____

Art. 15 Comma 4 (testi da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie ed agibilità)

CANTIERI EDILI

- l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi nei cantieri è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nei limiti di rumore indicati nel Regolamento di igiene Comunale che disciplina le Attività Rumorose (Piano di zonizzazione acustica comunale);

CANTIERI STRADALI

- l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali e assimilabili è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti di rumore indicati dal Regolamento di igiene Comunale che disciplina le Attività Rumorose (Piano di zonizzazione acustica comunale);

AGIBILITÀ

- Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla DO.IM.A., e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo secondo quanto previsto all'articolo 8 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano di Classificazione Acustica;

NOTE DI REDAZIONE

IL PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA contiene la zonizzazione acustica del territorio comunale, prevista dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 26/10/1995, del Comune di Marcon. Il Piano è costituito dai seguenti documenti:

- Relazione tecnico illustrativa (D.C.C. n° 44 del 16/11/2001)
- Norme Tecniche di Attuazione (D.C.C. n° 57 del 29/09/2003)
- Regolamento comunale per la disciplina delle attività Rumorose (D.C.C. n° 57 del 24/06/2013)
- Tabelle parametriche per l'Assegnazione della classe (D.C.C. n° 44 del 16/11/2001)
- Tavola n° 1/A – Progetto (zonizzazione acustica del territorio comunale) (D.C.C. n° 57 del 24/06/2013)
- Tavola n° 1/B – Progetto (zonizzazione acustica del territorio comunale) (D.C.C. n° 57 del 24/06/2013)
- Tavola d'analisi n.1 – Densità della popolazione (D.C.C. n° 44 del 16/11/2001)
- Tavola d'analisi n.2 – Traffico Veicolare e Ferroviario (D.C.C. n° 44 del 16/11/2001)
- Tavola d'analisi n.3 – Attività Commerciali e Terziarie (D.C.C. n° 44 del 16/11/2001)
- Tavola d'analisi n.4 – Attività Artigianali (D.C.C. n° 44 del 16/11/2001)

ITER DI APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL PIANO

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 16/11/2001 il Comune di Marcon ha approvato il “Piano comunale di classificazione acustica”;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 29/09/2003 sono state modificate e adottate le Norme Tecniche di Attuazione;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/02/2013 sono state adottate modifiche al Piano comunale di zonizzazione acustica, per quanto riguarda: il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, e modifiche alle aree oggetto di manifestazioni di cui alle Tavole 1/a e 1/b;
- si è ritenuto che lo strumento denominato “Piano di classificazione acustica comunale”, non necessita di attivazione della procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. perché non vengono effettuate modifiche sostanziali nelle procedure di deroga già vigenti e non viene modificata la classificazione acustica del territorio comunale;
- sono pervenuti i pareri tecnici dell'ARPAV Dipartimento di Venezia Prot. 2438 del 29/01/2013 (acquisito al protocollo comunale con il numero prot. 3447 del 07/02/2013) e prot. 74425/13/AF del 10/07/2013 (parere 26/06/2013) (acquisito al protocollo comunale con il numero prot. 16375 del 17/07/2013), sui documenti della variante il cui iter è stato avviato con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2013;
- le modifiche di cui alla sopra cita Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 19/02/2013 sono state depositate presso il Comune dal 01/03/2013 al 31/03/2013 per 31 giorni consecutivi, dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, web e mediante l'affissione di manifesti, rendendole a disposizione della cittadinanza per la consultazione e la presentazione di osservazioni fino al 02/04/2013; le modifiche sono state oggetto in data 25/03/2013 di un incontro pubblico sul Piano di zonizzazione acustica al fine di presentare le varianti adottate. Le osservazioni pervenute sono state riassunte e oggetto di controdeduzioni con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 24/06/2013. Alcune osservazioni sono state accolte o parzialmente accolte apportando pertanto modifiche al Regolamento comunale per la disciplina delle attività Rumorose;
- è stata fatta redigere una Valutazione di incidenza ambientale del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Marcon e del nuovo Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose, ed il documento finale è agli atti del Settore Uso ed Assetto del Territorio prot. 10985 del 10/05/2013; le mitigazioni e prescrizioni proposte da tale relazione sono state approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 24/06/2013, accolte apportando pertanto modifiche al Regolamento comunale per la disciplina delle attività Rumorose;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 24/06/2013 sono state approvate (con modifiche al Regolamento comunale per la disciplina delle attività Rumorose) le documentazioni di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 19/02/2013.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Legge n. 447 del 26 ottobre 1995: “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”.

In particolare all'art. 6, comma 1 tale normativa nazionale assegna ai Comuni, fra gli altri adempimenti, l'adozione di apposito regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico ed il rilascio di autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della suddetta legge, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso;

- la medesima Legge ha stabilito che i Comuni adeguino i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia locale prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti anche dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, oltre che quelle derivanti dalla circolazione degli autoveicoli;

- la Legge Regionale Veneto 10 maggio 1999 n. 21, ha previsto una disciplina per le emissioni sonore da attività temporanee e ha previsto che lo svolgimento delle attività rumorose temporanee, ivi comprese le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al

pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, sia autorizzato dal Comune competente prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga e che possa essere disciplinato, in ordine ad orari e divieti, con apposito regolamento comunale.

Per consultare altre normative in materia di acustica di riferimento si rimanda ai siti web della Regione Veneto e dell'Arpav, in particolare:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- Decreto Ministeriale del 16 marzo 1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 215 del 16 aprile 1999: "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997: "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- Legge Regionale n. 21 del 10 maggio 1999: "Norme in materia di inquinamento acustico"
- Deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008: "Approvazione delle linee guida per l'elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico ai sensi dell'articolo 8 della Legge quadro n. 447 del 26/10/1995".

MONITORAGGIO E CONTROLLO – MITIGAZIONI approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 24/06/2013 e proposte con il documento di Valutazione di incidenza ambientale del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Marcon e del nuovo Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose (documento finale gli atti del Settore Uso ed Assetto del Territorio prot. 10985 del 10/05/2013):

Le modalità di monitoraggio e controllo (vedasi cap. 6 della VINCA) implicano un rilevamento (ogni due anni) della popolazione del tarabusino nel sito Natura 2000, tramite metodo del mappaggio (mapping method) su due aree campione (una per porzione del sito), così sviluppato:

- 8 uscite tra aprile e giugno;
- Area campione rappresentativa, indagata a piedi in modo esaustivo, percorsi distanziati massimo 100 m;
- Annotazione dei contatti semplici (semplice presenza) ed efficaci (canto, interazioni tra coppie, presenza giovani, ecc.);
- Trasposizione dei contatti su mappa e relativa individuazione dei territori;
- Stima del numero di coppie e della densità (cp/10 ha).

Il tarabusino è stato scelto come indicatore in quanto specie di interesse comunitario obiettivo di conservazione del sito e certamente soggetto a perturbazioni dovute al rumore quando questo è superiore ai 40 dB(A) nel suo habitat ed inoltre è monitorabile con metodiche standardizzate in grado di restituire dati numerici confrontabili tra serie temporali diverse.

Le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia delle misure stesse prevederanno una revisione delle mitigazioni, con eventuale abbassamento del limite o rafforzamento delle misure di controllo in sede di autorizzazione (rispetto le attività per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del Comune o per le attività che vedano il Comune Ente che può fornire pareri) e/o di controllo (vigilanza da parte degli uffici preposti del Comune o Enti o Organi competenti su richiesta del Comune).